



federfarma piemonte

Unione Sindacale Titolari di Farmacia  
della Regione Piemonte

**Prot. n. 39/2019**

**Torino, 18 Marzo 2019**

**ALLE SOFTWARE HOUSE  
OPERANTI IN REGIONE PIEMONTE**  
**tramite e-mail**

**OGGETTO: REGIONE PIEMONTE – PREZZI DI RIFERIMENTO 16 MARZO 2019**

Si segnala che, per effetto delle disposizioni contenute nella DGR 7 aprile 2011 n°22-1835 (si veda, in proposito, la circolare n°99 del 3 maggio 2011), il **16 marzo 2019** ha trovato applicazione nella Regione Piemonte l'elenco dei medicinali interessati dal sistema del rimborso di riferimento predisposto dall'AIFA e pubblicato sul sito il 15 marzo u.s..

Il nuovo elenco dei prezzi di rimborso è allegato alla presente (All.1), unitamente alla consueta circolare di commento in corso di invio alle farmacie del Piemonte (All.2), nella quale sono anche ricordate le peculiari modalità di rimborso e di sostituibilità dei medicinali CIQORIN e SANDIMMUN NEORAL (cfr. la circolare n°16 del 20 gennaio 2016).

Si rammenta inoltre che:

- ✚ fino ad eventuale nuova comunicazione, la trattenuta del 2,25% (ex Legge 135/2012) deve essere applicata a tutti i medicinali erogati in regime SSN, compresi i medicinali a brevetto scaduto con prezzo corrispondente a quello di riferimento (cfr. circolare n°181 del 22 agosto 2012). Si ricorda al riguardo che non sono tenute al pagamento di tale trattenuta le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN al netto dell'Iva non superiore a euro 450.000 e le altre farmacie con fatturato annuo SSN al netto dell'Iva non superiore a euro 300.000 (cfr., tra le altre, la circolare n°5 del 7 gennaio u.s).
- ✚ lo sconto scalare SSN (dalla cui applicazione sono esclusi i medicinali con prezzo al pubblico allineato al valore massimo di rimborso) deve essere calcolato sul prezzo al pubblico del medicinale erogato, al netto dell'IVA (cfr. circolare n°118 del 22 maggio 2012) applicando le agevolazioni previste in materia in base ai limiti di fatturato SSN indicati al punto precedente, nel cui ambito è ricompresa la completa esenzione disposta dal 1° gennaio 2019 a favore delle farmacie con fatturato SSN inferiore a 150.000 euro (cfr. la circolare n°5 del 7 gennaio u.s. citata).

Cordiali saluti

IL DIRETTORE  
(Dr. Andrea COLOMBO)